

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 77709/7752

STATUTO NAZIONALE

Art.1 DENOMINAZIONE

E' costituita un'Associazione di volontariato denominata

"ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO L'EPILESSIA ONLUS -

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"

per brevità anche "A.I.C.E. ONLUS".

La denominazione "A.I.C.E. ONLUS" ed il relativo logo,

esistente dal novembre 1989 ed utilizzato dall'Associazione

costituita nello stesso anno, sono di esclusiva proprietà

dell'Associazione.

L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale, senza

scopi di lucro anche indiretto e l'attività è esclusivamente

svolta per fini di solidarietà.

L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2200, salvo

proroga da deliberarsi in forma di atto pubblico dall'Assemblea

Nazionale, con la stessa maggioranza prevista nell'art. 32.

Art.2 SEDE

La sede legale è fissata in Milano, attualmente in Via Tommaso

Marino n.7.

Art.3 SCOPI

L'Associazione non persegue fini di lucro ed ha finalità di

solidarietà sociale e tutela dei diritti civili.

Scopi dell'Associazione sono la tutela delle persone affette da

epilessia e la promozione di ogni iniziativa volta a favorire



la prevenzione e la cura della malattia, lo sviluppo di una cultura priva di pregiudizi sociali e la rimozione di dispositivi discriminatori.

Per perseguire tali scopi l'Associazione si prefigge di:

- a) raccogliere e divulgare ogni possibile informazione in materia di epilessia e dei suoi aspetti sociali e psicologici, anche promuovendo congressi, convegni, riunioni, conferenze divulgative sugli aspetti sociali e scientifici dell'epilessia e patrocinando studi e ricerche;
- b) promuovere, coordinare, indirizzare e incentivare ogni iniziativa posta in essere da Enti e Organizzazioni private e pubbliche dirette all'assistenza, alla cura, alla riabilitazione, all'inserimento sociale e alla tutela giuridica dei soggetti con epilessia e delle loro famiglie;
- c) avviare e mantenere rapporti con i competenti organi statali nazionali e sovranazionali, per la promozione di leggi, provvedimenti e regolamenti a favore dei soggetti con epilessia e familiari;
- d) coltivare i rapporti di collaborazione con gli organismi nazionali ed internazionali che perseguono gli stessi fini; e partecipare ove è richiesto e/o concordato, alla definizione e all'attuazione dei programmi promossi dalle Associazioni Territoriali e di quelli, inerenti l'epilessia, promossi dagli Enti privati, pubblici o di diritto pubblico; promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle

- famiglie in relazione ai loro compiti sociali ed educativi;
- f) promuovere la costituzione di Associazioni Regionali ove non esistenti;
- g) sviluppare attività editoriali, a supporto degli scopi associativi e della natura giuridica dell'Associazione;
- h) promuovere eventualmente anche tramite le Associazioni Territoriali, tutte le iniziative per l'orientamento, la formazione, la qualificazione e la riqualificazione professionale dei soggetti con epilessia ai fini dell'inserimento lavorativo, stipulando, quando di coinvolgimento nazionale, apposite convenzioni con enti e aziende pubblici e privati, con laboratori protetti e con cooperative, e comunque ogni altra iniziativa ed attività ritenuta utile per il raggiungimento degli scopi associativi;
- i) organizzare e promuovere, anche in collaborazione con le Associazioni Territoriali, conferenze e corsi di aggiornamento per operatori a contatto con il pubblico al fine di far conoscere ogni aspetto della malattia e le problematiche alla stessa connessa;
- j) fornire ogni tipo di servizio e/o attività, necessari al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.4 SOCI



Sono Soci coloro che, previa ammissione, si impegnano a cooperare moralmente e materialmente al raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

I Soci dovranno versare all'atto dell'ammissione ed annualmente la quota associativa che sarà stabilita dal Consiglio Nazionale. Tutti i Soci avranno pari diritti e doveri nel perseguimento degli scopi associativi.

Hanno diritto di essere iscritte all'Associazione, previa ammissione da parte del Consiglio Nazionale, le Associazioni che, a livello regionale, abbiano i medesimi scopi previsti dall'articolo 3 del presente statuto.

Per ogni regione avrà diritto di essere iscritta un'unica Associazione (Associazione Regionale).

Alle Associazioni Regionali viene riconosciuto il diritto all'uso del logo e della denominazione "A.I.C.E. ONLUS" che dovrà accompagnarsi al nome della rispettiva regione e al nome "ONLUS".

Tali Soci saranno rappresentati all'interno dell'Associazione dai rispettivi organi e dovranno comunque rispettare i criteri di cui all'Art.10 del presente Statuto.

#### Art.9 ATTIVITA' DEI SOCI

L'attività dei Soci, prestata a favore dell'Associazione, è volontaria e non può essere retribuita da alcuno in alcun modo diretto o indiretto.

Ai Soci che prestano la loro opera a favore dell'Associazione



ogni cento Soci o rimanente frazione superiore a cinquanta;

b) una gestione amministrativa e fiscale conforme alle leggi vigenti, con rendiconti redatti conformemente alle disposizioni di legge e regolarmente approvati dai rispettivi organi assembleari;

c) una previsione statutaria di un organo o collegio di revisori dei conti.

Tali Associazioni dovranno inoltre dimostrare che i fondi dalle stesse raccolti vengono destinati esclusivamente agli scopi sociali.

La richiesta di adesione sarà valutata dal Consiglio, che esprimerà in merito la propria decisione in senso positivo o negativo entro sei mesi dalla data della richiesta, dandone comunicazione al richiedente per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di decisione negativa, il richiedente può ricorrere contro tale decisione entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 32 dello Statuto.

La qualità di Socio si intende rinnovata tacitamente ogni anno, salvo quanto disposto nel successivo articolo 9.

Le disposizioni di cui sopra all'articolo 4 (diritto all'uso del logo e della denominazione) ed al presente articolo sono efficaci altresì nei confronti delle Associazioni Socie alla data odierna.

**Art.8 DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIAZIONI**

I Soci <sup>individuali</sup> hanno diritto di partecipare alle assemblee dell'Associazione: ciascun Socio ha diritto ad un voto.

Le Associazioni Regionali hanno diritto di voto nella misura prevista dall'articolo <sup>7</sup> e cioè un voto per il presidente o vice presidente dell'Associazione Regionale ed un voto per ogni delegato che rappresenti cento associati per Associazione Regionale o frazione di essi superiore a cinquanta.

L'appartenenza all'"A.I.C.E. ONLUS" ha carattere libero, volontario e non può avere carattere temporaneo inferiore ad un anno, impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.


Il Socio è tenuto al pagamento della quota associativa annua, nella misura stabilita dal Consiglio Nazionale.

Il rinnovo tacito dell'iscrizione è subordinato a tale pagamento e al rispetto delle norme del presente statuto.

**Art.9 ESCLUSIONE**

La qualità di Socio si perde:

- a) per volontà espressa con comunicazione per iscritto al Consiglio Nazionale;
- b) per morosità: le quote associative devono essere versate entro il 30 settembre di ciascun anno; il mancato versamento della quota associativa entro la data stabilita produrrà la messa in mora del Socio, previa comunicazione allo stesso della





- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Comitato Scientifico;
- i) il Past President.

Le cariche sociali sono totalmente gratuite; potranno essere rimborsate solamente le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio su proposta del Presidente.

#### Art. 11 L'ASSEMBLEA NAZIONALE

È il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

Si riunisce in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo da effettuarsi entro il 30 aprile di ogni anno o il 30 giugno, come previsto all'art.29 del presente Statuto, su convocazione del Consiglio Nazionale e ogni volta che il Consiglio Nazionale ritenga necessario od opportuno convocarla, o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci.

All'assemblea spetta il diritto/dovere di deliberare in materia

L'Assemblea Nazionale elegge:

- a) i membri del Consiglio Nazionale determinandone la

composizione ed il numero;

b) i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché il suo Presidente.

L'Assemblea Nazionale può nominare inoltre un Presidente Onorario come previsto dall'articolo 18.

L'avviso di convocazione dell'assemblea, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della convocazione, deve essere comunicato dal Presidente a tutti i Soci con avviso a mezzo lettera raccomandata consegnata all'ufficio postale almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione, oppure per fax o posta elettronica, inviati almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'Assemblea Nazionale è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vice Presidente.

In mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Le funzioni di Segretario verranno svolte dal Segretario o da persona eletta dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

#### Art.12 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea Nazionale i Soci risultanti dal libro Soci aggiornato al trentesimo giorno

precedente l'assemblea.

Le Associazioni Regionali Socie sono rappresentate dal  
Presidente o dal Vice Presidente delle stesse e dai delegati,  
cosi come previsto dall'articolo 7 del presente statuto.

All'Assemblea Nazionale sono ammessi come semplici uditori  
senza diritto di parola o di voto, tutti i Soci delle  
Associazioni Regionali Socie.

#### Art.13 DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Nazionale si considera a tutti gli effetti  
regolarmente insediata ove siano presenti, in prima  
convocazione, almeno la metà dei suoi componenti e in seconda  
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti con  
diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea, fatta eccezione per le  
modifiche statutarie di cui all'articolo 31 del presente  
statuto, sono prese a maggioranza semplice dei convenuti aventi  
diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito  
libro denominato "Libro verbali Assemblea" a cura del  
Segretario e sono sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

#### Art.14 IL CONSIGLIO NAZIONALE

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Nazionale,  
composto da cinque o sette membri eletti dall'Assemblea  
Nazionale, proposti dai Soci, scelti tra i Soci e gli incaricati



numero dei componenti del Consiglio Nazionale viene determinato dall'Assemblea prima dell'elezione dello stesso.

Alle riunioni del Consiglio Nazionale può partecipare il Presidente uscente, denominato Past - President, con parere esclusivamente consultivo.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Nazionale.

#### Art.15 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente, tutte le volte che se ne avverte la necessità, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e comunque almeno ogni quadrimestre. In ogni caso si riunirà entro il 31 marzo, per deliberare in ordine al bilancio consuntivo.

La convocazione avviene tramite comunicazione inviata per lettera raccomandata o fax o posta elettronica diretta ad ogni singolo componente del Consiglio Nazionale e ai membri del Collegio dei Revisori. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data di convocazione, deve essere inviato con almeno quindici giorni di preavviso o con un preavviso di almeno cinque giorni in caso di provata urgenza.

La prima convocazione del Consiglio Nazionale spetta al Presidente del Consiglio uscente e dovrà essere effettuata entro trenta giorni dalla nomina del nuovo Consiglio da parte dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente del Consiglio uscente rimarrà in carica sino alla nomina del nuovo Presidente.

attempato se viene il posto

13



proposta dello stesso, nomina:

- 1) un Vice Presidente scelto tra i componenti del Consiglio;
- 2) il Tesoriere;
- 3) il Direttore del "Notiziario" (anche al di fuori del Consiglio e in questo caso, può partecipare senza diritto di voto, ai lavori del Consiglio Nazionale);
- 4) il Segretario;
- 5) i membri del Comitato Scientifico.

#### **Art.18 IL PRESIDENTE ONORARIO**

Il Presidente Onorario, eventualmente eletto dall'Assemblea Nazionale con funzioni di rappresentatività dell'Associazione, può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale, ma non ha diritto di voto.

#### **Art.19 PAST-PRESIDENT**

Il Past-President può partecipare alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Nazionale con facoltà di esprimere il proprio parere in merito ad ogni deliberazione senza diritto di voto.

#### **Art.20 IL PRESIDENTE**

Il Presidente è eletto dal Consiglio nel suo seno, con mandato di durata pari alla durata del consiglio ed è rieleggibile consecutivamente solo per un ulteriore mandato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Nazionale e il Consiglio Nazionale.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; lo stesso rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi, ed

ha facoltà di stare in giudizio sia come attore che come convenuto in nome e per conto dell'Associazione.

Il Presidente può inoltre nominare e revocare, in accordo col Consiglio, procuratori speciali dell'Associazione per determinati atti o categorie di atti.

Il Presidente esegue o cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Nazionale.

#### **Art.21 IL VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza o vacanza del medesimo e provvede a tutti i compiti attribuiti al Presidente.

Il Vice Presidente può essere investito di specifiche funzioni oltre a quelle sue proprie ad esclusione di quella di Tesoriere.

#### **Art.22 IL TESORIERE**

Al Tesoriere è affidato il compito di predisporre tutti gli atti relativi alla gestione patrimoniale dell'Associazione, di predisporre e presentare i bilanci da sottoporre al Consiglio che devono comunque essere forniti ai Soci almeno quindici giorni prima della loro approvazione.

E' compito del Tesoriere curare l'inventario dell'Associazione.

#### **Art.23 IL SEGRETARIO**

Il Segretario, oltre a svolgere le funzioni di cui agli articoli 11, 13 e 19 del presente Statuto, è tenuto a predisporre e a presentare annualmente al Consiglio Nazionale



una relazione sull'attività dell'Associazione ed ha la facoltà di essere investito di specifiche funzioni.

La carica di segretario è incompatibile con quella di Tesoriere e di Presidente.

Il Segretario è con il Presidente e con il Past-President portavoce nazionale dell'Associazione; tale facoltà può essergli revocata dal Presidente, ma detto provvedimento deve essere confermato dal Consiglio Nazionale.

#### Art.24 IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri nominati dall'Assemblea Nazionale, anche tra soggetti non Soci.



La stessa Assemblea provvede a nominare il Presidente del Collegio.

Il Collegio dura in carica tre anni.

Oltre alla nomina dei componenti effettivi, l'Assemblea provvederà a nominare due membri supplenti, che sostituiranno gli effettivi in caso di impedimento.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di:

- a) esercitare il controllo sulla gestione economica e patrimoniale dell'Associazione;
- b) accertare la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione;
- c) presentare una relazione sul rendiconto consuntivo;
- d) fornire ogni notizia necessaria in termini di legge e di statuto ai fini della gestione amministrativa, fiscale,



giuridica e dei controlli tecnico-amministrativi sulle attività dell'Associazione.

#### **Art.25 IL COMITATO SCIENTIFICO**

Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio Nazionale ogni triennio fra soggetti avente particolare preparazione scientifica nel settore dell'epilessia ed è composto da un numero di membri variabile da sette a ventidue.

Il comitato ha il compito di assistere il Consiglio Nazionale nella elaborazione della linea di attività dell'associazione in conformità agli indirizzi deliberati dall'assemblea nazionale, fornendo tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico e scientifico che fossero allo stesso richiesti.

Esso può partecipare, ove richiesto, alle riunioni del Consiglio Nazionale, senza diritto di voto.

I membri del comitato presteranno la loro opera gratuitamente.

#### **Art.26 RISORSE ECONOMICHE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di Enti o Istituzioni pubbliche;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali marginali

[Faint, illegible text covering the majority of the page, likely bleed-through from the reverse side.]



**Art.28 CHIUSURA DEGLI ESERCIZI**

L'esercizio sociale chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Nazionale deve procedere alla formazione del rendiconto, da sottoporre alla verifica del Collegio dei Revisori dei Conti e da presentare all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, oppure entro sei mesi ove vi siano particolari impedimenti, dichiarati dal Consiglio Nazionale con una sua apposita deliberazione.

**Art.29 CARICHE SOCIALI**

Le cariche sociali, ad eccezione di quelle del Comitato Scientifico non possono essere ricoperte da parte di persone fisiche svolgenti attività professionale in campo epilettologico. Il Consiglio potrà prevedere apposite tutele per le responsabilità che fanno capo al Presidente, al Vice Presidente e ad altre cariche sociali, incluso il Direttore dell'organo di stampa.

**Art.30 DIRETTORE DELL'ORGANO DI STAMPA**

Il Direttore dell'organo ufficiale di stampa dell'"A.I.C.E. ONLUS" è nominato dal Consiglio Nazionale. La funzione di Direttore è gratuita e non può essere cumulata con altra carica nazionale dell'Associazione.

**Art.31 MODIFICHE STATUTARIE**

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale con il voto favorevole della maggioranza dei Soci



regolarmente iscritti nel libro Soci.

**Art.32 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci e tra questi e l'Associazione, relativamente alla interpretazione dello statuto ovvero della sua attuazione, sarà devoluta ad un arbitro scelto tra persone di provata esperienza in ambito associazionistico e nominato di comune accordo dalle parti in lite.

In mancanza di accordo, l'arbitro sarà nominato dal Prefetto competente per la sede dell'Associazione o dalla costituenda Authority.

L'arbitro dovrà prestare la propria opera gratuitamente, salvo un rimborso spese entro i limiti preventivamente stabiliti.

**Art.33 SCIoglimento**

L'Associazione potrà essere sciolta su deliberazione dell'Assemblea Nazionale, in base alle norme stabilite dagli articoli 20 e 21 del Codice Civile.

Il patrimonio sarà devoluto ad un'organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore secondo la Legge 266/91 e la Legge della Regione Lombardia 22/93, oppure a fini di solidarietà sociale e di pubblica utilità a cura del liquidatore, salvo diverse determinazioni imposte dalle leggi.

La deliberazione di scioglimento dovrà essere presa con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile.

**Art.34 VARTE**

*Carlotta*

